

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 66/CGF – RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2008

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) **RICORSO DELLO SPORT CLUB MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ MOLASSANA BOERO CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
 - **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
 - **INIBIZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2009 AL PRESIDENTE BOERO GIOVANNI;**
 - **INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE BIRINGHELLI;**
- INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA GENOA CALCIO FEMMINILE / MOLASSANA BOERO DEL 25.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Con Com. Uff. n. 38 pubblicato il 30.10.2008, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - pronunciandosi all’esito della gara Genoa/S.C. Molassana Boero del 25.10.2008 Campionato Primavera Femminile Nazionale – Girone D - constatato che le calciatrici della società Molassana: Sozzi Elisa, Testino Giulia, Pizio Margherita, Biringhelli Ilaria, Capatti Simona, Gramonelli Elena, Furno Marta e Nazari Sara, risultando tesserate presso il Settore Giovanile e Scolastico della Lega Nazionale Dilettanti, avevano disputato la gara in posizione irregolare senza averne titolo, in quanto non potevano prendere parte a tornei non organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, ha comminato:

- la sanzione sportiva della perdita della gara per la Società Molassana con il punteggio di 0-3;
- un punto di penalizzazione in classifica;
- l’inibizione fino al 28.2.2009 al Presidente Boero Giovanni per responsabilità oggettiva;
- l’inibizione fino al 30.1.2009 al dirigente Biringhelli Giovanni per aver redatto la distinta ufficiale di gara.

L’appellante Molassana Boero 1918, nel rilevare la carenza nella decisione del Giudice dei riferimenti normativi a supporto della decisione stessa, richiama il Regolamento del Campionato Primavera pubblicato sul Com. Uff. n. 27 dell’1.10.2008 della Divisione Calcio Femminile, in particolare Norme Comuni punto 8, nonché gli artt. 32 e 34 comma 3 N.O.I.F.. Chiede quindi l’accoglimento del ricorso, tenuto conto che non esiste alcuna preclusione all’impiego, in Campionati organizzati nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, di calciatrici tesserate con

cartellino del Settore Giovanile e Scolastico (peraltro tutte rispondenti ai requisiti del citato art. 34 comma 3 N.O.I.F.)

Rileva, anzitutto, il Collegio che il Giudice di prime cure, nel rendere la pronuncia impugnata, ha proceduto autonomamente e d'ufficio - e quindi in assenza di un reclamo di parte sull'incontro in questione - ad esaminare il referto di gara ed a constatare la posizione, a suo dire, irregolare delle calciatrici sopra nominate. Conseguentemente ha applicato le sanzioni nei confronti sia della società Molassana Boero 1918 che dei suoi rappresentanti.

Senonchè, siffatto modo di procedere non è consentito al Giudice Sportivo, il quale, ai sensi dell'art. 29 commi 7 e C.G.S., può sì attivarsi d'ufficio, ma solo qualora la irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara, ipotesi questa che non ricorre nel caso in esame.

La suddetta considerazione, di per sé assorbente di ogni altra questione, è sufficiente per pervenire ad una pronuncia di accoglimento del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dallo Sporto Club Molassana Boero A.S.D. di Genova, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 1 - 5 per la gara indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. MULTEDO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ MULTEDO CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.01.2009 AL PRESIDENTE BORSEI DOMENICO;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE LO BARTOLO MARCO**

INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA SARZANESE CALCIO FEMMINILE / MULTEDO CALCIO FEMMINILE DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Con Com. Uff. n. 38 pubblicato il 30.10.2008, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - pronunciandosi all'esito della gara Sarzanese Calcio Femminile/Multedo Calcio Femminile del 25.10.2008, Campionato Primavera Femminile Nazionale, Girone D - constatato che le calciatrici della società Multedo: Gambarotta Margot, Errico Emma, Spaggiari Chiara, Caramagno Erica e Virnuccio Francesca, risultando tesserate presso il Settore Giovanile e Scolastico della Lega Nazionale Dilettanti, avevano disputato la gara in posizione irregolare senza averne titolo, in quanto non potevano prendere parte a tornei non organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, ha comminato:

- la sanzione sportiva della perdita della gara per la società Multedo con il punteggio di 0-3;
- un punto di penalizzazione in classifica;
- l'inibizione fino al 30.1.2009 al Presidente Borsei Domenico per responsabilità oggettiva;
- l'inibizione fino al 30.1.2009 al dirigente Lo Bartolo Marco per aver redatto la distinta ufficiale di gara.

L'appellante A.S.D. Multedo Calcio Femminile, premessa la carenza della decisione impugnata per la mancata indicazione dei riferimenti normativi del C.G.S., invoca il Regolamento del Campionato Primavera pubblicato sul Com. Uff. n. 27 dell'1.10.2008 della Divisione Calcio Femminile, in particolare Norme Comuni punto 8, il quale pone diversità non sulla natura del tesseramento della calciatrice, ma semplicemente sulla regolarità dello stesso, con la conseguenza che, mancando una precisa e diversa normativa in fatto di tesseramento, i Campionati indetti dalla

Divisione Calcio Femminile sono da ritenere alla stregua di qualsiasi altro Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, compresi quelli organizzati dai Comitati regionali territoriali.

L'appellante richiama inoltre il disposto degli artt. 32 e 34 punto 3 delle N.O.I.F. nonché degli artt. art 23 commi C e D, 27 e 28 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico

Conclusivamente, l'appellante chiede che le citate decisioni del Giudice Sportivo vengano annullate e che il risultato ottenuto sul campo resti omologato.

Rileva, anzitutto, il Collegio che il Giudice di prime cure, nel rendere la pronuncia impugnata, ha proceduto autonomamente e d'ufficio - e quindi in assenza di un reclamo di parte sull'incontro in questione - ad esaminare il referto di gara ed a constatare la posizione, a suo dire, irregolare delle calciatrici sopra nominate. Conseguentemente ha applicato le sanzioni nei confronti sia della società Multedo che dei suoi rappresentanti.

Senonchè, siffatto modo di procedere non è consentito al Giudice Sportivo, il quale, ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., può sì attivarsi d'ufficio, ma solo qualora la irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara, ipotesi questa che non ricorre nel caso in esame.

La suddetta considerazione, di per sé assorbente di ogni altra questione, è sufficiente per pervenire ad una pronuncia di accoglimento del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Multedo Calcio Femminile di Genova, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 2 – 8 per la gara indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ FEMMINILE JUVENTUS TORINO CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.01.2009 AL PRESIDENTE PICA NICOLA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE ODOARDI SERGIO INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA BIELLESE /FEMMINILE JUVENTUS TORINO DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)**

Visto il ricorso dell'A.S.D. Femminile Juventus Torino avverso la decisione riportata nel Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008 della Divisione Calcio Femminile in merito alla gara del Campionato Nazionale Primavera, girone A Biellese/Femminile Juventus Torino del 25.10.2008;

- constatato che il ricorso, in violazione dell'art. 33 comma 5 C.G.S., è privo della sottoscrizione del soggetto ricorrente, la quale costituisce il presupposto del rapporto processuale quale requisito essenziale per la giuridica esistenza del ricorso stesso, che pertanto va considerato "*tamquam non esset*;"

- constatato altresì che il ricorrente non ha dato prova di aver trasmesso copia del ricorso alla controparte, come pure impone la norma su citata.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Femminile Juventus Torino di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

5) RICORSO DELL'A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ MILAN CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**

- **L'INIBIZIONE FINO AL 04.12.08 AL PRESIDENTE CRUDO FRANCESCO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, SANZIONE COSÌ DETERMINATA IN CONSIDERAZIONE CHE IL SOGGETTO E' IN CORSO DI SQUALIFICA;**
- **L'INIBIZIONE FINO AL 6.11.08 AL DIRIGENTE DI CESARE ANTONIA; INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, REAL MARINO/MILAN DEL 26.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Con ricorso avverso la decisione in epigrafe, il Milan Calcio Femminile chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di primo grado, il quale aveva comminato la sanzione della perdita della partita in danno al Milan contro il Real Mariano per 0-3 in occasione della gara disputata il 26.10.2008; questi, esaminata la distinta delle calciatrici della gara e constatato che la calciatrice Serena Vinci della società Milan risultava essere svincolata, rilevava che la stessa aveva disputato la gara in posizione irregolare senza averne titolo e, conseguentemente, oltre alla sanzione della perdita della gara, comminava un punto di penalizzazione in classifica, oltre che le conseguenti inibizioni al Presidente del sodalizio Francesco Crudo per responsabilità oggettiva ed alla Dirigente Antonia Di Cesare per aver redatto la distinta di ufficiale di gara.

Il sodalizio ricorrente rilevava, depositando idonea documentazione a supporto, che la calciatrice Serena Vinci era già tesserata in favore del Milan fino al 30.6.2008 nel Settore Giovanile Scolastico e che comunque, nelle more, già in data 17.10.2008 l'atleta aveva già sottoscritto il tesseramento definitivo.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Infatti, come attestato dalla menzionata documentazione prodotta dal Milan unitamente al deposito del ricorso, non è stata commessa violazione alcuna, sia perché si è trattato in ogni caso di una calciatrice di età inferiore ai 18 anni tesserata nel Settore Giovanile Scolastico, come tale beneficiaria delle deroghe consentite dal primo comma dell'art. 34 N.O.I.F., sia perché nel frattempo, aveva comunque provveduto nei termini federali a regolarizzare la propria posizione di tesserata, come attestato dalle ricevute di spedizione della raccomandata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C.F. Milan di Milano annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 3-0 per la gara indicata..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'A.S.D. ANCORA BOLOGNA 1997 AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ ANCORA BOLOGNA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- **L'INIBIZIONE FINO AL 06.11.08 AL PRESIDENTE BROCCOLI GIANFRANCO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA;**
- **L'INIBIZIONE FINO AL 6.11.08 AL DIRIGENTE BOSCO PIETRO PER AVER REDATTO LA DISTINTA UFFICIALE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, ANCORA BOLOGNA 1997/MONTALE 2000 DEL 25.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Con reclamo ai sensi degli artt. 29, 33 e 38 C.G.S. avverso la decisione in epigrafe, la A.D.S. Ancora Bologna 1997 chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, il quale aveva comminato la sanzione della modificazione del risultato della partita del 25.10.2008 contro il l'ACF Montale 2000,

mediante la perdita della gara 0-3 a carico della reclamante, per effetto della constatazione del fatto che la calciatrice Hanane Bouirki - in occasione della partita - risultava svincolata dal Settore Giovanile e Scolastico del sodalizio di appartenenza con conseguente posizione irregolare non essendo munita di titolo per disputare la gara; la sanzione comminata prevedeva altresì un punto di penalizzazione in classifica, l'inibizione fino al 6.11.2008 al Presidente Gianfranco Boccoli per responsabilità oggettiva nonché l'inibizione fino alla stessa data al dirigente Pietro Bosco per aver redatto la distinta ufficiale di gara.

Il sodalizio reclamante rilevava, depositando idonea documentazione a supporto, che la calciatrice Hanane Bouirki era già tesserata presso la A.D.S. Ancora Bologna 1997 per la categoria "allievi" fin dal 25.9.2008 e che - per la Stagione Sportiva in corso - era munita di tesseramento e dello rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico e che comunque, nelle more, già in data 25.10.2008 l'atleta aveva già sottoscritto il tesseramento definitivo.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Infatti, come attestato dalla menzionata documentazione prodotta dalla ASD Ancora Bologna 1997 unitamente al deposito del reclamo, non è stata commessa violazione alcuna, sia perché si è trattato in ogni caso di una calciatrice di età inferiore ai 18 anni tesserata nel Settore Giovanile Scolastico, come tale beneficiaria delle deroghe consentite dal primo comma dell'art. 34 N.O.I.F, sia perché nel frattempo, aveva comunque provveduto nei termini federali a regolarizzare la propria posizione di tesserata, come attestato dalle ricevute di spedizione della raccomandata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Ancora Bologna 1997 di Bologna annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 6 - 1 per la gara indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 22 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete